

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 27 marzo 1991

che modifica la direttiva 75/130/CEE relativa alla fissazione di norme comuni per taluni trasporti combinati di merci tra Stati membri

(91/224/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 75,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,considerando che l'applicazione della direttiva 75/130/CEE ⁽⁴⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 86/544/CEE ⁽⁵⁾, ha dato risultati positivi;

considerando che l'acuirsi dei problemi connessi alla congestione del traffico stradale, alla tutela dell'ambiente e alla sicurezza della circolazione richiedono, nell'interesse della collettività, che venga potenziato il trasporto combinato in quanto alternativa, interessante in termini commerciali, al trasporto stradale intracomunitario sulle lunghe distanze;

considerando che gli incentivi della vigente normativa comunitaria a favore del trasporto combinato non hanno prodotto tutti i risultati sperati a motivo della liberalizzazione in atto nel trasporto convenzionale su strada; che occorre quindi migliorare tale normativa per meglio sfruttare le possibilità offerte dalle varie tecniche di trasporto;

considerando che una maggiore liberalizzazione dei tragitti stradali diretti ai porti fluviali e provenienti da essi è in grado di favorire il ricorso ai trasporti fluviali combinati;

considerando che le disposizioni del trattato relative alla libertà di prestazione dei servizi si applicano anche nel settore dei trasporti combinati; che l'attuazione di dette disposizioni è atta a promuovere un più vasto ricorso ai trasporti combinati;

considerando che lo sviluppo dei trasporti combinati faciliterà il transito attraverso i paesi alpini;

considerando che per lo sviluppo delle tecniche di trasporto moderne, tra cui i trasporti combinati, conviene altresì che venga agevolato il ricorso a questa tecnica nel quadro del trasporto stradale per conto proprio,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 75/130/CEE è modificata come segue:

1) Il testo dell'articolo 1, paragrafo 1, terzo trattino è sostituito dal testo seguente:

«— "trasporti combinati per via navigabile", i trasporti di autocarri, di rimorchi, di semirimorchi con o senza veicolo trattore, di sovrastrutture amovibili e di contenitori di 20 piedi e oltre effettuati per via navigabile tra Stati membri e che comportano percorsi iniziali o terminali su strada che non superino un raggio di 150 km in linea d'aria dal porto fluviale d'imbarco o di sbarco.»

⁽¹⁾ GU n. C 34 del 14. 2. 1990, pag. 8.⁽²⁾ GU n. C 19 del 28. 1. 1991.⁽³⁾ GU n. C 225 del 10. 9. 1990, pag. 27.⁽⁴⁾ GU n. L 48 del 22. 2. 1975, pag. 31.⁽⁵⁾ GU n. L 320 del 15. 11. 1986, pag. 33.